

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4988

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCÀLFARO, SCOTTI VINCENZO, AGRUSTI, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BERTOLI, BIANCHI, BIASCI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, BORTOLANI, BOTTA, BUONOCORE, CACCIA, CASATI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, DAL CASTELLO, D'ANGELO, DUCE, FARACE, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LATTERI, LEONE, LIA, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MARTINI, MARTUSCELLI, MAZZUCONI, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, ORSINI BRUNO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, PICCOLI, RABINO, RADI, RIGGIO, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROCELLI, ROSSI DI MONTELERA, RUSSO FERDINANDO, RUSSO VINCENZO, SANESE, SANGALLI, SANZA, SAPIENZA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 24 luglio 1990

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'Albo professionale degli assistenti sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende ordinare, regolare e tutelare una professione che, presente in Italia da oltre cinquanta anni, è divenuta sempre più uno strumento indispensabile in una società complessa come la nostra. Dalle prime leggi che adombravano il futuro stato sociale alle ultime leggi sulla riforma carceraria e sulla droga lo Stato italiano, così come gli altri Paesi europei ed *extra* europei, ha sempre più basato la propria opera di prevenzione e recupero sulla professione degli assistenti sociali.

La figura dell'assistente sociale è la più antica nel campo dell'assistenza e dei servizi sociali, la prima che ha praticato il lavoro sociale con metodo scientifico, che ha favorito lo sviluppo della scienza sociale in un contesto molto difficile, riuscendo di fatto a imporre la propria specificità professionale.

Con lo sviluppo delle scienze sociali e il loro assorbimento nel tessuto sociale italiano, con le innovazioni legislative e le trasformazioni organizzative, l'assistente sociale ha raggiunto una capacità di penetrazione tale che non vi è area di

disagio o problema sul quale non sia chiamato ad intervenire. Del resto le numerose leggi nazionali e regionali sull'assistenza, sull'affidamento e l'adozione, sulla tutela della maternità e infanzia, sulle tossicodipendenze, sulla carcerazione, e da ultimo, la prossima legge sul riordinamento del Servizio sanitario nazionale, hanno sancito la necessità di questa figura professionale che possiede una visione della realtà sociale globale e unitaria, visione che caratterizza anche il suo approccio alle persone ed ai problemi.

L'assistente sociale si ritrova sempre in prima linea e alla « porta del cittadino », a far da tramite fra istituzione e utente, a collegare il mondo vitale del singolo e il mondo sociale più generale, a mantenere un equilibrio difficile in un sistema di *welfare* come quello italiano che non ha un preciso modello di riferimento essendo di volta in volta « residuale », « istituzionale » o « totale » e immerso in una realtà che si presenta estremamente difforme per la presenza di zone, nel Paese, che offrono servizi sufficienti ed efficienti e zone con gravi carenze di servizi e massiccia presenza di bisogni.

Il decentramento di servizi, quindi la loro territorializzazione, ha posto il problema della organizzazione e direzione dei servizi sociali che non possono più

essere affidati — come nel passato — a figure estranee alla realtà e alla esperienza del servizio sociale professionale.

Il lavoro sociale infatti comprende non solo il processo di aiuto all'utenza ma anche le funzioni di organizzazione e gestione delle risorse istituzionali, la promozione e lo sviluppo delle risorse del territorio e dunque la Direzione dei servizi sociali. Il servizio sociale professionale è un'attività che non soltanto ha una sua chiara ed evidente specificità ma anche una razionalità scientifica (essendo applicazione oggettiva di principi e strumenti metodologici), un corpo sistematico di conoscenze teoriche e un procedimento metodologico riconoscibile oltre ad una autorità professionale e sociale che si fonda sulle competenze tecnico-professionali connesse alla funzione che ricopre, sulle istituzioni le quali affidano all'assistente sociale un mandato sociale.

Ora, rispetto ad una presenza dell'assistente sociale nel campo dei servizi sociali fino a qualche tempo fa quasi esclusiva, si registra l'inserimento di nuove professioni sociali che intervengono tutte su uno stesso problema o area di bisogni.

Per questi motivi occorre definire chiaramente finalità e funzioni della professione dell'assistente sociale, istituendo albo e ordine professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Professione di assistente sociale).

1. L'assistente sociale opera per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio psico-sociale e può anche svolgere attività didattico-formative.

2. Attraverso la specifica preparazione culturale e tecnica l'assistente sociale utilizza principi, metodi ed interventi specifici ai fini della diagnosi e del relativo trattamento nell'ambito del sistema organizzativo delle risorse sociali.

3. È inoltre compito dell'assistente sociale la programmazione, l'organizzazione e l'amministrazione dei servizi sociali, nonché la direzione degli stessi.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.

ART. 3.

(Esercizio dell'attività professionale).

1. La professione di assistente sociale può essere esercitata nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo o subordinato. L'esercizio della professione presuppone, comunque, autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento.

2. L'assistente sociale concorre alla determinazione delle scelte di politica sociale dell'ente presso cui opera.

3. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale secondo le competenze indicate dall'articolo 1.

ART. 4.

(Istituzione dell'Albo).

1. È istituito l'Albo professionale degli assistenti sociali.

2. Gli iscritti all'Albo sono soggetti alla disciplina dell'articolo 622 del codice penale.

ART. 5.

(Istituzione dell'Ordine degli assistenti sociali).

1. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale.

ART. 6.

(Norme regolamentari dell'Albo).

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, saranno emanate le norme relative all'iscrizione e cancellazione dall'Albo.

2. Con il medesimo decreto saranno disciplinati l'istituzione delle sedi regionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale, i meccanismi elettorali e saranno definite le norme transitorie per l'iscrizione all'Albo in sede di prima applicazione della presente legge.